

COMUNE DI LAZISE – ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2010

- **Esenzione totale** per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con esclusione degli immobili iscritti nelle categorie catastali A1, A8, A9 (abitazioni tipo signorile, ville, castelli);
- **4,5 per mille** per gli immobili iscritti nelle categorie catastali A1, A8, A9 adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo **ed immobili iscritti nelle categorie catastali A2, A3, A5 e relative pertinenze concessi in locazione con patto di futura vendita ai sensi degli artt. 8 e 9 L. 179/1992 ed adibiti ad abitazione principale dal soggetto locatario**, con detrazione d'imposta pari a € 258,23;
- **5,5 per mille** per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta o collaterale ed affini fino al secondo grado (genitori – figli – fratelli e/o discendenti entro il 2° grado di parentela);
- **5,5 per mille** per gli immobili di proprietà di persone fisiche locati con regolare contratto di affitto ed adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze da persone residenti nel Comune di Lazise;
- **6 per mille aliquota ordinaria:** immobili di proprietà di persone residenti non locati, altri immobili (A/10, C/01, fabbricati inseriti nel gruppo D, etc.), aree edificabili, terreni agricoli;
- **7 per mille** immobili adibiti ad abitazione e loro pertinenze di proprietà di persone non residenti nel Comune di Lazise – immobili adibiti ad abitazione e loro pertinenze di proprietà di società di capitali e di persone;
- **Esenzione totale** per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze di proprietà di persone fisiche residenti portatori di handicap di cui alla Legge 104/92 e riconosciuti invalidi al 100% o di proprietà di persone nel cui nucleo familiare vi sia un portatore di handicap riconosciuto al 100%
 - tale esenzione viene concessa previa presentazione del certificato di invalidità e con un limite reddituale come da certificazione I.S.E.E. di € 18.000,00
 - l'esenzione spetta esclusivamente nel caso in cui il soggetto passivo del tributo sia titolare di diritti reali solo sull'immobile destinato ad abitazione principale sua e del proprio nucleo familiare. L'esenzione di cui al presente comma non può essere applicata nel caso in cui i familiari conviventi del soggetto passivo dell'imposta siano titolari di diritti reali su altri immobili;
- ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto III°, della Legge 23.12.1996 n°662, la **detrazione** riferita all'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** (per gli immobili di categoria catastale A1, A8, A9) è pari a **€ 258,23**;
- si conferma quanto già approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°211 del 23.06.1999, avente per oggetto "**I.C.I. – Applicazione dell'aliquota riferita all'immobile anche alle relative pertinenze**", ovvero che alle **pertinenze** dei fabbricati verrà applicata l'aliquota riferita all'immobile interessato;